

Disposizione tecnica di funzionamento n. 7 PCE

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

Titolo	Criteri di definizione del CCT stimato
Riferimenti normativi	Articolo 35, comma 35.1, lettera b), Articolo 38, comma 38.1, lettera b), Articolo 45, comma 45.1, Articolo 58, comma 58.2, Articolo 59, comma 59.1; ed Articolo 60, del Regolamento.

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con determinazione del 5 aprile 2007

1. Premessa

L'Articolo 59, comma 59.1 del Regolamento prevede che ai fini del calcolo del saldo economico dei conti energia a termine le richieste di registrazione di transazioni in vendita riferite a conti energia in immissione non ancora confermate, ma già verificate congrue, le vendite nette registrate per i giorni per i quali non si è ancora svolto MGP e i programmi di prelievo riferiti a punti di offerta misti ovvero a punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere, siano valorizzate al CCT stimato maggiorato dell'IVA e aumentato dell'uno per cento.

L'articolo 60 prevede che il GME calcola, per ciascun operatore, la capienza della garanzia finanziaria di ciascun mese come somma algebrica tra l'importo della fideiussione e il saldo economico dei conti energia calcolato ai sensi dell'Articolo 59.

L'articolo 58, comma 58.2 prevede che i criteri di definizione, le modalità e le tempistiche di aggiornamento del CCT stimato è definito dal GME nelle DTF.

L'Articolo 35, comma 35.1 e l'Articolo 38, comma 38.1 del Regolamento prevedono che ai fini del controllo di congruità la richiesta di registrazione, ovvero la conferma di registrazione, di una vendita riferita ad un conto energia in immissione sia valorizzata al CCT stimato maggiorato dell'IVA e aumentato dell'uno per cento.

L'Articolo 45, comma 45.1 del Regolamento prevede che ai fini del controllo di congruità le richieste di registrazione di programmi di prelievo, qualora si riferiscano a punti di offerta misti, ovvero a punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere, siano valorizzate al CCT stimato maggiorato dell'IVA e aumentato dell'uno per cento, a titolo di penale.

2. Definizione del CCT stimato

Il valore del CCT stimato utilizzato ai fini dei controlli di congruità, della determinazione del saldo economico dei conti energia a termine e, quindi, della determinazione della capienza della garanzia finanziaria è uguale per tutti gli operatori e per tutti i periodi rilevanti ed è calcolato come media ponderata dei CCT orari di sistema degli ultimi dodici mesi.

La formula per il calcolo del CCT stimato è la seguente:

$$CCT_m^{Stimato} = Max \left(\frac{\sum_i \sum_z Im_{i,z} * P_{i,z} + \sum_i \sum_z Pr_{i,z} * P_{i,z}}{\sum_i \sum_z Pr_{i,z}} ; 1 \right)$$

Dove

$CCT_m^{Stimato}$ = CCT stimato relativo al mese m in cui si effettua la registrazione

i = i -esima ora del periodo che va dal mese $m-13$ al mese $m-2$, rispetto al mese m per il quale si sta calcolando il CCT stimato

$Pr_{i,z}$ = Somma dei programmi di prelievo riferiti alla zona z nell' i -esima ora

$Im_{i,z}$ = Somma dei programmi di immissione riferiti alla zona z nell' i -esima ora

Si tenga presente che, ai fini del Regolamento della PCE e della presente DTF:

- i programmi di immissione sono considerati con segno positivo e i programmi di prelievo con segno negativo;
- le vendite a termine hanno segno negativo;
- sebbene la delibera 111/06 dell'AEEG e il Regolamento della PCE indichino con segno negativo il CCT che l'operatore deve versare al GME, ai fini dei controlli di congruità il CCT stimato può assumere solo un valore maggiore o uguale a zero, dal momento che per determinare la potenziale partita economica debitoria (contraddistinta dal segno negativo) al quale lo stesso può dare luogo, il CCT stimato deve essere moltiplicato per la vendita a termine che si intende registrare, la quale, per definizione, è considerata avente segno negativo.

3. Aggiornamenti del CCT stimato

Il valore del CCT stimato del mese m viene calcolato e aggiornato nel sistema informatico della PCE entro le ore 15 dell'ultimo giorno del mese $m-1$.

4. CCT stimato per registrazioni riferite a punti di offerta misti e a punti di offerta in prelievo appartenenti a zone virtuali estere

Nel caso in cui si verificano condizioni di necessità, in deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 2, il GME può prevedere un valore del CCT stimato diverso per i controlli di congruità delle richieste di registrazione di programmi riferiti a punti di offerta misti ovvero a punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere.

